

1 9 4 8

TRATTATI E CONVENZIONI

SCAMBIO DI NOTE

TRA L'ITALIA E SAN MARINO PER REGOLARE LE
RECIPROCHE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

ROMA - SAN MARINO, 5 AGOSTO 1948

ROMA

TIPOGRAFIA RISERVATA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
1948

N. 41/02002/149

Roma 5 agosto 1948

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro, nell'attuale situazione degli approvvigionamenti, alle necessità dell'economia sanmarinese, il Governo italiano è venuto nella determinazione di proporre al Governo della Repubblica di San Marino che, a partire dalla data della presente e per il periodo di un anno, le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sanmarinesi verso l'estero vengano regolate dalle seguenti norme provvisorie:

1. - *Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.*

a) Per le voci elencate nella lista *A* allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.

b) L'importazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese.

c) Per tutte le altre merci non previste nella lista *A* succitata e eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino resterà soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.

Al Segretario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino

SAN MARINO

2. — *Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie della Repubblica di San Marino.*

a) Per le voci elencate nella lista *B* allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dell'Italia.

b) L'esportazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti Autorità di detta Repubblica, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese. Il certificato di origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovrà essere vidimato dall'Autorità consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.

c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino, non previste nella lista *B* succitata l'esportazione verso terzi Paesi resterà soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato Italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.

3. — *Disposizioni di carattere generale.*

a) Le liste *A* e *B* potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.

b) I contingenti delle merci indicate nella lista *A* si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per « allocation » diretta.

c) I contingenti della lista *A* non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validità del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che P.E. V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

N. 06595/A/464

San Marino, li 5 agosto 1948/1647 d. F. R.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data 5 agosto 1948 n. 41/02002/149 del seguente tenore :

« Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro, nell'attuale situazione degli approvvigionamenti, alle necessità dell'economia sanmarinese, il Governo italiano è venuto nella determinazione di proporre al Governo della Repubblica di San Marino che, a partire dalla data della presente e per il periodo di un anno, le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sanmarinesi verso l'estero vengano regolate dalle seguenti norme provvisorie :

1. - *Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.*

a) Per le voci elencate nella lista A' allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato Italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.

b) L'importazione delle merci suddette sarà effettuata presso la dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese.

c) Per tutte le altre merci non previste nella lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino resterà soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel territorio italiano.

A S. E. il Ministro per gli Affari Esteri

ROMA

2. - *Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie della Repubblica di San Marino.*

a) Per le voci elencate nella lista *B* allegata, le merci originarie della Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.

b) L'esportazione delle merci suddette sarà effettuata presso la dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base a certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorità di detta Repubblica, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato di origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Paesi dovrà essere vidimato dall'Autorità consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.

c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino, non previste nella lista *B* succitata, l'esportazione verso terzi Paesi resterà soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie e provenienti dall'Italia.

3. - *Disposizioni di carattere generale.*

a) Le liste *A* e *B* potranno essere soggette a variazioni.

Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.

b) I contingenti delle merci indicate nella lista *A* si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per « allocation » diretta.

c) I contingenti della lista *A* non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validità del presente atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'atto stesso.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che la S. V. vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione ».

*Il Segretario di Stato per gli
Affari Esteri*

G. GIACOMINI